



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO:

Prescrizioni fitosanitarie per la lotta contro l'organismo nocivo Grapevine flavescence dorée phytoplasma associato alla Flavescenza dorata della vite nel territorio della Provincia autonoma di Trento. Anno 2025.

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630 della Commissione del 21 settembre 2022 che stabilisce misure per il contenimento di *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* all'interno di determinate aree delimitate;
- l'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 recante "Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana";
- il D. lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625";
- il D. lgs. 2 febbraio 2021, n. 16, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625" e succ. mod. ed integr.;
- la Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 - art. 55 bis recante "Interventi per contrastare la diffusione di organismi nocivi" che stabilisce che l'attività di protezione delle piante nell'ambito del territorio provinciale è in capo alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura svolgendo le funzioni di Servizio fitosanitario regionale previste dall'art. 6 del Decreto legislativo n. 19/2021 e assumendo a tal fine la denominazione di "Servizio Fitosanitario Provinciale";
- la DGP n. 1482 del 3 settembre 2021 recante "Approvazione delle procedure e delle modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative, al fine di assicurare l'immediata risposta operativa nel caso delle emergenze fitosanitarie, anche nel caso di terreni inculti o abbandonati, ai sensi dell'articolo 55 bis della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura)";
- la DGP n. 1474 del 3 settembre 2021 con la quale è stato approvato il "Piano di azione provinciale per il contrasto dell'organismo nocivo *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* agente della Flavescenza dorata della vite";
- la Determinazione n. 5516 del 28 maggio 2024 del Dirigente del Servizio Agricoltura recante "Prescrizioni fitosanitarie per la lotta contro l'organismo nocivo *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* associato alla Flavescenza dorata della vite nel territorio della Provincia autonoma di Trento. Anno 2024.";

Considerato che:

- *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* è classificata ai sensi del Reg. (UE) 2019/2072, come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, di cui è nota la presenza sul territorio dell'Unione (allegato II - parte B);
- l'Ordinanza nazionale n. 4 del 22 giugno 2023 detta le misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* e prevede sia indagini annuali da parte dei Servizi fitosanitari regionali sul territorio di propria competenza per accettare la presenza dell'organismo nocivo specificato e del suo vettore nonché l'istituzione ufficiale di aree delimitate qualora ne sia confermata la presenza;
- annualmente la Fondazione Edmund Mach svolge, per conto del Servizio Fitosanitario Provinciale, un'attività di monitoraggio ufficiale rafforzato volta a verificare l'evoluzione della diffusione della Flavescenza dorata e del suo vettore nei vigneti del territorio provinciale;
- le superfici vitate abbandonate, trascurate, con piante di vite inselvatichite o non coltivate secondo le buone pratiche agronomiche costituiscono pericolosi siti di riproduzione incontrollata del vettore e rappresentano conseguente fonte d'inoculo della malattia rendendo pertanto necessario adottare specifiche misure fitosanitarie;
- la pratica del sovrainnesto delle viti con gemme che non siano state preventivamente sottoposte alla certificazione prevista dal D.lgs. 2 febbraio 2021 n.16 e quindi regolarmente acquistate da vivaisti autorizzati, costituisce un ulteriore rischio fitosanitario di diffusione della malattia e che si rende pertanto necessario adottare come prescrizione fitosanitaria il divieto di tale pratica;

visti inoltre gli esiti dei monitoraggi condotti sull'intero territorio vitato provinciale da parte della Fondazione Edmund Mach, con riferimento sia alla popolazione dell'insetto vettore sia all'incidenza di piante sintomatiche e dai quali emerge che:

- l'insetto vettore *Scaphoideus titanus* è diffuso in tutte le aree vitate provinciali con densità di popolazioni variabili;
- la media delle incidenze di piante sintomatiche nei vigneti monitorati nel 2024, rispetto alle annate precedenti, evidenzia nella maggior parte delle zone viticole una diminuzione della diffusione dell'organismo nocivo e un calo della media delle incidenze di piante sintomatiche nei vigneti;

ritenuto necessario proseguire l'attività di monitoraggio e sorveglianza del territorio in esito alla quale potranno essere rivalutate le misure fitosanitarie adottate;

considerato che spetta al Servizio Fitosanitario Provinciale competente per territorio, in applicazione dell'art. 31 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19, delimitare una o più aree nelle quali adottare tutte le misure fitosanitarie ai fini dell'eradicazione dell'organismo nocivo specificato e che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della sopra citata Ordinanza n. 4, l'area delimitata è individuata in base ai confini amministrativi del territorio coinvolto;

ritenuto opportuno, sulla base della delimitazione dei comuni amministrativi, considerare le aree delimitate come un'unica area delimitata che si estende su tutti i territori vitati della Provincia di Trento così come individuati nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente determinazione;

ritenuto necessario applicare all'interno dell'area delimitata l'Ordinanza n. 4 di data 22 giugno 2023, specificando nel provvedimento le misure fitosanitarie necessarie al contesto provinciale;

preso atto che la propria precedente Determinazione n. 5516 del 28 maggio 2024 esaurisce la sua efficacia con l'adozione del presente provvedimento;

Per quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di istituire, in applicazione dell'art. 31 del D. lgs. 2 febbraio 2021, n.19, l'area delimitata in cui devono essere adottate le misure fitosanitarie per la lotta contro la Flavescenza dorata della vite (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*), definita sulla base dei comuni amministrativi della Provincia autonoma di Trento individuati nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2. di approvare le misure fitosanitarie per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*) riportate nell'allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da adottare nell'area delimitata individuata al punto 1;
3. di dare atto che l'applicazione delle misure fitosanitarie previste dalla presente determinazione avviene a cura dei detentori in solido con i proprietari o titolari di altro diritto di godimento del fondo, che ne sostengono gli oneri economici come previsto dall'art. 32 comma 3 del D. lgs. 2 febbraio 2021, n. 19;
4. che, qualora l'adozione delle misure fitosanitarie anzidette risultasse in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Servizio Fitosanitario Provinciale, può provvedere alla loro attuazione in via sostitutiva, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato in via primaria conformemente a quanto stabilito dall'art. 32, comma 3, del D.lgs. 2 febbraio 2021, n.19 nonché dall'art. 55bis, comma 6bis della L.P. 28 marzo 2003, n. 4;
5. che, in caso di accertamento della violazione di misure fitosanitarie, a carico del trasgressore potrà essere disposta, ai sensi dell'art. 55bis, comma 6ter della L.P. 28 marzo 2003, n. 4, la sospensione dell'erogazione di ogni forma di agevolazione in ambito agricolo e di sviluppo rurale fino all'avvenuta attuazione della misura fitosanitaria violata. Se la misura fitosanitaria violata è attuata in via sostitutiva, la sospensione dell'erogazione di cui al precedente periodo è disposta fino all'avvenuto recupero, a carico del trasgressore, delle spese sostenute dalla Provincia per l'esecuzione coattiva;
6. che eventuali danni a persone o cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
7. che i provvedimenti amministrativi e ingiuntivi, emanati antecedentemente l'approvazione e pubblicazione dell'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, continuano ad avere piena efficacia in quanto non in conflitto con le nuove disposizioni emanate e che, laddove si dovessero riscontrare contrasti normativi o interpretativi, troverà comunque applicazione quanto disposto nella citata Ordinanza;
8. che la propria precedente Determinazione n. 5516 del 28 maggio 2024 esaurisce la sua efficacia con l'adozione della presente determinazione;
9. di inviare il presente provvedimento al Servizio fitosanitario centrale ed ai Servizi fitosanitari regionali e provinciali competenti per i territori che confinano con l'area delimitata istituita;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione Edmund Mach per quanto di competenza, al Consorzio di Tutela dei Vini del Trentino, al

Consorzio Vignaioli del Trentino, ai vivaisti viticoli autorizzati nonché all’Ufficio per le produzioni biologiche per una capillare diffusione delle misure fitosanitarie adottate;

11. di trasmettere inoltre il presente provvedimento ai Comuni interessati per la sua pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori.

L’inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro ai sensi dell’articolo 55, comma 15 del D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.

Elenco degli allegati parte integrante


001 Allegato 1

002 Allegato 2

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE Stella Caden

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

All.to 1. Mappa dell'area delimitata per Flavescenza dorata in Provincia Autonoma di Trento - 2025



Misure fitosanitarie per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

Le misure fitosanitarie per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*) riportate nel presente allegato sono obbligatorie su tutta l'area delimitata, come individuata nell'allegato 1.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

unità vitata: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee (forma di allevamento, sesto di coltivazione, densità di impianto, anno di impianto, stato di coltivazione, varietà, età) impiantate senza alcuna interruzione fisica e coltivate da un unico conduttore, anche qualora ricadente su più particelle fondiarie;

vigneto abbandonato: unità vitata o appezzamento vitato originariamente destinato alla produzione, in cui non sono svolte operazioni agronomiche e interventi fitosanitari ordinari da almeno un'annata viticola;

area con viti inselvatiche: terreno, anche non agricolo, in cui sono presenti viti sotto forma di ricacci strisciante e/o rampicanti, anche con presenza di vegetazione spontanea;

ceppaia: parte del fusto, compreso l'apparato radicale, che rimane vitale nel terreno dopo la capitozzatura della vite e da cui possono emergere nuovi germogli (ricacci);

estirpo: asportazione totale della pianta compresa l'accurata rimozione dell'apparato radicale;

capitozzatura: taglio del fusto della vite con l'asportazione della sola porzione aerea (chioma).

detentore: soggetto che a qualsiasi titolo ha la disponibilità del fondo su cui insistono piante di vite (quali a titolo di esempio non esaustivo il conduttore, l'usufruttuario, il concessionario, ecc.)

2. OBBLIGHI E DIVIETI

Le misure fitosanitarie sono eseguite a cura dei detentori in solido con i proprietari o titolari di altro diritto di godimento del fondo, che ne sostengono gli oneri economici così come previsto dall'art. 32 - comma 3 del Decreto legislativo di data 2 febbraio 2021, n. 19. Sono tenuti a dare attuazione a dette misure anche i soggetti pubblici o privati, responsabili dell'effettuazione degli interventi di manutenzione e di bonifica del territorio o delle reti infrastrutturali in esso presenti.

2.1 Obbligo di autocontrollo

Nell'area delimitata individuata nell'allegato 1 alla presente determinazione, è fatto obbligo a tutti i detentori in solido con i proprietari o titolari di altro diritto di godimento del fondo, di estirpare tempestivamente ogni pianta di vite che presenti sintomi di fitoplasmosi (giallumi della vite).

2.2 Controlli ufficiali

Nell'ambito dei poteri affidati al Servizio Fitosanitario provinciale, il medesimo verifica la corretta esecuzione degli obblighi di autocontrollo di cui al punto precedente. Qualora rilevi difformità applicative provvede a notificare agli inadempienti una diffida recante le dovute misure fitosanitarie.

2.3 Misure fitosanitarie

Nell'area delimitata si applicano le misure fitosanitarie di seguito individuate:

2.3.1 Estirpazione delle piante

- a) Estirpazione delle viti sintomatiche. Si applica a tutte le viti che presentano sintomi di fitoplasmosi (giallumi della vite) e senza necessità di ulteriori accertamenti analitici;
- b) Estirpazione totale dell'unità vitata. Si attua qualora le piante sintomatiche presenti nell'unità vitata siano numericamente superiori al 20% delle piante vive presenti, ivi comprese le piante già capitozzate e/o le ceppaie ricaccianti;
- c) Estirpo totale di vigneti abbandonati e di aree con viti inselvatichite. Si adotta sulle unità vitate originariamente destinate alla produzione ove non si sono effettuate operazioni agronomiche e interventi fitosanitari ordinari da almeno un'annata viticola, nonché su tutte le aree (comprese quelle non agricole) ove siano presenti viti sotto forma di ricacci strisciante e/o rampicanti.

I destinatari dei provvedimenti di estirpo, anche in assenza di ulteriori analisi, devono provvedere senza ritardo a:

- la capitozzatura immediata di ogni pianta sintomatica;
- l'eliminazione di eventuali ricacci per tutto il tempo necessario e fino all'eradicazione completa della ceppaia.

L'estirpo completo deve essere effettuato entro e non oltre i termini prescritti dal Servizio Fitosanitario provinciale indicati nella diffida. In assenza di disposizioni relative a dette tempistiche, è fatto obbligo di procedere comunque all'estirpo entro e non oltre 31 marzo 2026.

Nei casi in cui la percentuale di piante sintomatiche sia superiore al 20% e sia circoscritta ad una porzione ben individuabile dell'unità vitata, il Servizio Fitosanitario Provinciale ordina l'estirpo totale solo di detta parte.

Per i vigneti abbandonati, il Servizio fitosanitario provinciale qualora lo ritenga possibile in relazione alle condizioni agronomiche del vigneto, in alternativa all'obbligo di estirpo può valutare e concedere in via del tutto eccezionale il ripristino della coltivazione secondo le buone pratiche agricole, entro e non oltre i termini prescritti.

2.3.2 Controllo del vettore

Nell'area delimitata così come individuata nell'allegato 1, è disposto l'obbligo di eseguire almeno 1 trattamento contro il vettore in relazione al livello di severità e al rischio fitosanitario di diffusione della malattia che emerge dal monitoraggio annuale, secondo le indicazioni impartite dal Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione Edmund Mach e rese note attraverso il periodico Bollettino di difesa integrata di base e biologica consultabile al seguente link:

<https://ctt.fmach.it/Divulgazione/Messaggistica-tecnica-e-bollettini/Bollettini-Difesa-integrata-di-base>

Per il trattamento possono essere impiegati solo prodotti fitosanitari registrati per l'impiego contro *Scaphoideus titanus* o le cicaline della vite, nel rispetto di tutte le prescrizioni e le indicazioni riportate in etichetta.

La tracciabilità dell'effettuazione dei trattamenti fitosanitari effettuati deve essere sempre garantita e, in particolare, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari sono tenuti all'annotazione nel Registro trattamenti di cui al D.lgs. n. 150 del 14 agosto 2012 secondo le modalità da esso definite ed ai sensi di quanto previsto all'art. 7 dell'Ordinanza n. 4 di data 22 giugno 2023.

Per la salvaguardia degli insetti pronubi resta fermo quanto disposto dalla L.P. 11 marzo 2008, n. 2, e dall'art. 12 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Provincia 8 agosto 2012, n. 14-89/Leg, e successivamente modificato con DGP n. 339 di data 14 marzo 2025.

2.3.3 Monitoraggio rafforzato

Il Servizio Fitosanitario Provinciale, al fine di definire l’evoluzione della presenza della malattia e del suo vettore, intensifica le indagini sul territorio effettuando il monitoraggio rinforzato previsto dall’art. 6 dell’Ordinanza n. 4 del 22 giugno 2023 per il tramite della Fondazione Edmund Mach, concordandone preventivamente le modalità.

2.3.4 Divieto di sovrainnesto con materiale vivaistico non certificato

Su tutto il territorio provinciale è vietata la pratica del sovrainnesto delle viti con gemme che non siano state sottoposte al sistema di certificazione previsto dal D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 16, e regolarmente acquistate da operatori professionali autorizzati.

L’attività di sovrainnesto per scopi sperimentali può essere effettuata, previa autorizzazione da parte del competente Servizio Politiche Sviluppo Rurale e comunicazione all’Ufficio Fitosanitario del Servizio Agricoltura della Provincia di Trento.

2.4 Disposizioni per il vivaismo viticolo

La movimentazione di materiale vivaistico di propagazione della vite è soggetta al Regolamento (UE) 2016/2031 e al Regolamento d’esecuzione (UE) 2019/2072 e la sua commercializzazione è effettuata secondo quanto disposto dal D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 16.

Tutti i proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, di impianti destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione del genere *Vitis L.* presenti sul territorio provinciale, sono obbligati ad effettuare contro *Scaphoideus titanus* almeno n. 2 interventi insetticidi nei campi di piante madri per marze (PMM) e n. 3 trattamenti insetticidi sia nei campi di piante madri per portinnesti (PMP) che nei barbatellai, sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario Provinciale.

Per il trattamento possono essere impiegati solo prodotti fitosanitari registrati per l’impiego contro *Scaphoideus titanus* e le cicaline della vite, nel rispetto di tutte le prescrizioni e le indicazioni riportate in etichetta.

È fatto obbligo inoltre di estirpare tutte le piante inselvatiche del genere *Vitis L.* presenti nella zona circostante il sito di produzione, per un raggio di almeno 20 metri.

La tracciabilità dei trattamenti fitosanitari eseguiti contro le cicaline della vite o specificamente contro il vettore *Scaphoideus titanus* deve essere sempre garantita. In particolare, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari sono tenuti all’annotazione nel Registro dei trattamenti di cui al D.lgs n. 150 del 14 agosto 2012, secondo le modalità da esso definite.

2.5 Disposizioni per le associazioni di produttori vitivinicoli

I Consorzi di tutela, le cantine sociali, le associazioni dei produttori e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli, sono tenuti a collaborare con il Servizio Fitosanitario Provinciale al fine di contribuire all’attuazione delle misure previste dalla presente determina.

Nello specifico, i soggetti sopra individuati si attivano per dare la massima diffusione alle misure di lotta obbligatoria specificate e per verificare che i propri soci le adottino.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi e ai divieti individuati dalla presente Determinazione da parte dei propri associati, gli stessi segnalano tempestivamente i casi al Servizio Fitosanitario Provinciale che, previo accertamento ufficiale, provvederà ad irrogare le eventuali sanzioni previste.

3. RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Considerando l’interesse comune a trovare soluzioni efficaci alla lotta contro la Flavescenza Dorata, in deroga a quanto previsto dal presente allegato, i soggetti che intendono svolgere attività sperimentali di campo che comportino il mancato rispetto delle misure di lotta obbligatoria

contenute nel presente provvedimento, devono essere autorizzate preventivamente dalle autorità competenti ai sensi di quanto disposto dal Regolamento delegato (UE) 2019/829.

4. SANZIONI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie di cui alla presente determina, fatte salve eventuali ricadute di carattere penale, è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19, nonché dalle altre sanzioni di cui all'articolo 55 *bis* della Legge provinciale n. 4/2003.

Il pagamento della sanzione non estingue l'obbligo di esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie impartite.